



## ORDINANZA N. 37/2021

### PORTO DI ANCONA

#### IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

**VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

**VISTO** il contenuto dell'Ordinanza n. 35/2021 in materia di parziale revisione delle modalità di accesso in ambito portuale, con particolare riferimento a quanto prescritto dall'art. 1 in materia di accessi di biciclette del personale che si reca e/o esce dal lavoro nella fascia oraria dalle ore 05.00 alle ore 15.00, o che siano strettamente legati al locale traffico delle navi traghetto;

**RAVVISATA** la necessità di estendere la suddetta fascia oraria di accesso del personale lavorativo che utilizza il predetto mezzo di locomozione in ragione della turnazione e degli orari di ingresso e uscita dai luoghi di lavoro situati all'interno dell'area portuale del Porto Storico.

### TUTTO CIO' PREMESSO ORDINA

#### Art.1.

A partire dalle ore 00.01 del 21 giugno 2021 sono consentiti gli accessi di biciclette dai varchi Repubblica e Da Chio limitatamente al personale che si reca e/o esce dal lavoro in impianti produttivi insistenti all'interno dell'ambito portuale o che siano strettamente legati



al locale traffico delle navi traghetto nella fascia oraria compresa tra le ore 05.00 e le ore 23.00.

**Art. 2.**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale.

<https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 1174 Cod. Nav., nonché per le prescrizioni disposte dal Codice della Strada, laddove applicabile.

Ancona, 19 giugno 2021

**IL PRESIDENTE**  
Rodolfo Giampieri